

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE BOU ESENTE PUNITI



13483 14

13 GIU 2014

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 10516/2013

SEZIONE LAVORO

Cron. 13483

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GUIDO VIDIRI - Presidente - Ud. 30/01/2014
- Dott. UMBERTO BERRINO - Rel. Consigliere - PU
- Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere -
- Dott. PAOLA GHINOY - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 10516-2013 proposto da:

TELECONTROL VIGILANZA S.P.A P.I. 02058850013, in
 persona del legale rappresentante pro tempore,
 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8,
 presso lo studio dell'avvocato CICCOTTI ENRICO, che la
 rappresenta e difende unitamente all'avvocato FORTUNAT
 ANDREA, giusta delega in atti;

2014

342

- *ricorrente* -

contro



- *intimati* -

Nonché da:

[REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE GLORIOSO 13, presso lo studio
dell'avvocato BUSSA LIVIO, che li rappresenta e
difende unitamente agli avvocati VULLO TRAVE CONCETTA,
CIVALE GIUSEPPE, MAZZIOTTI MARIO, giusta delega in
atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. P.I.02058850013, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8,
presso lo studio dell'avvocato CICCOTTI ENRICO, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato FORTUNAT
ANDREA, giusta delega in atti ^{calce al ricorso}

- controricorrente al ricorso incidentale -


avverso la sentenza non definitiva n. 389/2013 del
TRIBUNALE di TORINO, depositata il 14/02/2013 r.g.n.
10024/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/01/2014 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;

udito l'Avvocato CICCOTTI ENRICO;

udito gli Avvocati VULLO TRAVE CONCETTA e CIVALE
GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per il rigetto per entrambi i ricorsi.





Svolgimento del processo

Con sentenza non definitiva emessa in data 14/2/2013 il giudice del lavoro del Tribunale di Torino, pronunciando ai sensi dell'art. 420-bis c.p.c. sulla domanda proposta da [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti della Telecontrol Vigilanza s.p.a, ha accertato quanto segue: -L'Accordo Quadro del 2009 non era entrato in vigore per quel che riguardava l'applicabilità dell'indice IPCA; l'art. 145 del CCNL per i dipendenti di istituti di vigilanza privata del 1° maggio 2004 continuava ad avere effetto dopo la sua scadenza e l'indennità di vacanza contrattuale nello stesso prevista decorreva dal 1° novembre 2009; il periodo coperto dall'indennità di vacanza contrattuale cessava al 31 gennaio 2013; dichiarava l'illegittimità dell'ipotesi di accordo del 22 gennaio 2013 nella parte in cui prevedeva la corresponsione *dell'una tantum* a copertura dell'intero periodo di vacanza contrattuale in misura inferiore rispetto alle differenze retributive maturate dai lavoratori applicando la predetta indennità di cui all'art. 145 del ccnl 2004 – 2008 dal 1° novembre 2009 al 22 gennaio 2013, maggiorata degli accessori di legge dalle singole scadenze al saldo.

Il primo giudice ha spiegato che le parti contraenti avevano inteso subordinare il nuovo meccanismo di rivalutazione degli stipendi all'approvazione dei futuri contratti collettivi di categoria e che il rinvio dell'entrata in vigore dell'indice "IPCA" ad un secondo momento induceva a ritenere che le parti sociali non avevano ritenuto la perdita d'acquisto degli stipendi così grave da imporre una loro immediata rivalutazione; inoltre, il contratto integrativo regionale aveva introdotto una serie di miglioramenti contrattuali dei quali i lavoratori avevano continuato a beneficiare. Invece, per quel che concerneva l'indennità di vacanza contrattuale il giudice di merito ha osservato che la sua perdurante vigenza a seguito della scadenza del contratto collettivo era prevista proprio dalla norma contrattuale di cui all'art.145 che tutelava la parte più debole dagli effetti negativi del mancato accordo, per cui prescindeva da ogni valutazione di colpa dei contraenti.

1
m



L'erogazione di tale indennità cessava alla data del 31/1/2013, in quanto col nuovo contratto collettivo le parti contraenti avevano previsto che a decorrere dal 1° febbraio 2013 i datori di lavoro avrebbero dovuto corrispondere sia la prima "tranche dell'una tantum" che il primo aumento salariale. Tuttavia, secondo il giudicante, l'ammontare forfettario previsto per questi ultimi emolumenti era inferiore alla somma garantita dal precedente accordo a titolo di indennità di vacanza contrattuale, entrata a far parte dei diritti quesiti dei lavoratori, per cui l'ipotesi di accordo del 22 gennaio 2013 era da ritenere a tal riguardo illegittima.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Telecontrol Vigilanza s.p.a con due articolati motivi.

Resistono con controricorso il [redacted] ed il [redacted], i quali propongono, a loro volta, ricorso incidentale affidato ad un solo motivo al cui accoglimento si oppone la Telecontrol Vigilanza s.p.a.

Le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità del controricorso proposto dalla società Telecontrol Vigilanza s.p.a. avverso il ricorso incidentale di [redacted] e [redacted] per dedotta inosservanza del termine di deposito. Invero, tale eccezione, sollevata con memoria dal difensore del [redacted] e del [redacted], deve ritenersi superata dall'Ordinanza del Presidente titolare della sezione del 14/1/2014 con la quale è stato autorizzato il deposito del controricorso al ricorso incidentale a seguito della rimessione in termine dell'avv. Enrico Ciccotti in qualità di difensore della ricorrente principale.

Sempre in via preliminare va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

1. Col primo motivo del ricorso principale la società ricorrente si duole dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché della violazione e falsa applicazione degli artt. 144 e 145 del ccnl



del settore della vigilanza privata con riferimento al capo della sentenza impugnata che ha statuito il diritto dei lavoratori [redacted] e [redacted] all'indennità di vacanza contrattuale dal 1° novembre 2009 al 22 gennaio 2013 secondo la regolamentazione prevista dal predetto art. 145 del summenzionato contratto collettivo scaduto il 31 dicembre 2008.

In pratica, secondo la ricorrente la sentenza impugnata sarebbe errata in ordine all'avvenuto riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale in quanto in contrasto con la volontà delle parti collettive firmatarie degli accordi interconfederali successivi al protocollo del luglio del 1993 e con l'orientamento giurisprudenziale in tema di efficacia del contratto collettivo e di regolamentazione dei casi di successione di discipline collettive potenzialmente configgenti. In definitiva, secondo tale tesi, l'indennità di vacanza contrattuale non avrebbe potuto essere riconosciuta in quanto il meccanismo previsto dell'art. 145 del ccnl di settore sarebbe stato superato dalle regole introdotte dagli accordi del 2009.

2. Col secondo motivo del ricorso principale la difesa della Telecontrol Vigilanza s.p.a. si lamenta dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché della violazione e falsa applicazione degli artt. 144 e 145 del ccnl del settore della vigilanza privata e dell'Accordo di rinnovo dello stesso contratto collettivo con riferimento al capo della sentenza riflettente la validità della parte economica di quest'ultimo accordo.

In sostanza si censura la sentenza impugnata laddove è dichiarata illegittima la clausola inserita nell'ipotesi di rinnovo del 22.1.2013 nella parte in cui è prevista la corresponsione dell'*una tantum* a copertura dell'intero periodo di vacanza contrattuale in misura inferiore rispetto alle differenze retributive maturate dai lavoratori applicando la relativa indennità ai sensi dell'art. 145 del ccnl 2004 – 2008 dal 1° novembre 2009 al 22 gennaio 2013, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria.



Con un solo motivo di censura i ricorrenti in via incidentale [redacted] e [redacted] lamentano l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro.

In pratica i lavoratori lamentano il mancato accoglimento della loro domanda diretta a vedersi applicato l'indice provvisorio della svalutazione dei prezzi (IPCA) sulla paga base tabellare, quale parametro per la determinazione della retribuzione equa e giusta ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, facendo rilevare che gli accordi interconfederali non assegnavano alle parti collettive, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, un ruolo diretto nell'elaborazione del suddetto indice.

Osserva la Corte che il ricorso principale e quello incidentale possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione.

Ebbene entrambi i ricorsi vanno accolti non essendo di certo la "ratio" e la funzione dell'art. 420-bis, quale con chiarezza emerge dal suo tenore letterale, quella di devolvere al giudice di legittimità compiti non esercitabili in cassazione, quali l'accertamento dei fatti e lo svolgimento di una completa istruttoria, che incombono sul giudice di merito al fine di pervenire ad una interpretazione delle clausole contrattuali a seguito di una compiuta istruttoria e di una doverosa e motivata risposta alle eccezioni ed alle questioni di diritto delle parti in causa.

In tal senso si è da ultimo espressa questa stessa Corte (Cass. Sez. Lav. n. 3304 del 2/3/2012) affermando che "il procedimento di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi del pubblico impiego ex art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, come l'analogo procedimento ex art. 420-bis cod. proc. civ., è finalizzato ad assicurare l'uniforme applicazione delle relative clausole e presuppone perciò un'idonea istruttoria al fine della soluzione della questione pregiudiziale con portata generale ed esaustiva, capace cioè di definire in termini chiari ed univoci ogni possibile questione in materia; ne consegue che,



qualora la necessaria istruttoria da parte del giudice di merito sia mancata, non essendo tale lacuna rimediabile in sede di legittimità, occorre annullare l'impugnata sentenza e rimettere gli atti al giudice territoriale. (Fattispecie in tema di esatta determinazione del fondo per la retribuzione di risultato spettante al ruolo della dirigenza non medica per l'anno 1993, in ordine alla quale il giudice di merito non aveva considerato un verbale di interpretazione autentica, non aveva accertato il comportamento tenuto dalle parti collettive prima e dopo la redazione del verbale medesimo, nè aveva verificato l'esistenza e il contenuto di accordi locali)."

Ne consegue che la sentenza va cassata e che la causa va rimessa al primo giudice, anche in relazione alle spese del presente giudizio, per un riesame nel merito delle questioni sollevate dalle parti in ordine all'applicazione delle summenzionate norme collettive incidenti sui predetti elementi retributivi ed indennitari.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi ed in accoglimento degli stessi cassa la sentenza impugnata e rimette la causa al primo giudice anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 30 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Dr. Umberto Berrino

Il Presidente

Dr. Guido Vidiri

Il Funzionario Giudiziario
Stefano Abbiene
Depositato in Cancelleria
oggi, ..1.3.2014
Il Funzionario Giudiziario
Adriana GRANATA
Il Funzionario Giudiziario
Stefano Abbiene

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DATTE



14356

14 25 GIU. 2014

F.N. + C.U. + U.L.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto



R.G.N. 9992/2013

Cron. 14356

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Presidente - Ud. 06/03/2014
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Rel. Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere -
- Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9992-2013 proposto da:

IVRI ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.
P.I. 03169660150, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato CICCOTTI
ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati FOSSATI CARLO, FORTUNAT ANDREA, giusta delega
in atti;

2014

803

- *ricorrente* -

contro



- *intimato* -

Nonché da:

, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GLORIOSO 13, presso lo studio dell'avvocato BUSSA LIVIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GLIOZZI ETTORE MARIA, VULLO CONCETTA, giusta delega in atti;

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -

contro

IVRI ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. P.I. 03169660150, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato CICCOTTI ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FOSSATI CARLO, FORTUNAT ANDREA, giusta delega in atti;

- *controricorrente al ricorso incidentale* -


avverso la sentenza n. 390/2013 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 14/02/2013 r.g.n. 10749/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l'Avvocato FORTUNAT ANDREA;

udito l'Avvocato GLIOZZI ETTORE MARIA e VULLO CONCETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale in subordine accoglimento del ricorso per quanto di ragione, assorbito l'incidentale.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, [REDACTED] conveniva in giudizio la società IVRI (Istituti di vigilanza riuniti d'Italia s.p.a.) assumendo di avere prestato attività lavorativa subordinata in favore della convenuta in qualità di guardia giurata dal 3.12.2007 con inquadramento nel IV livello dal previsto dal CCNL per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata. Deduceva il ricorrente che il CCNL per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata, pacificamente applicato e recepito dalla società convenuta, era scaduto alla data del 31.12.2008 e lamentava che l'ultimo adeguamento retributivo riconosciutogli per effetto dell'art. 106 del CCNL di categoria risaliva al 1.1.2008.

Il [REDACTED] esponeva che le Organizzazioni Sindacali di categoria avevano dato disdetta al contratto collettivo Vigilanza Privata con lettere dell'11.6.2008 ai sensi dell'art. 144 ed inviato le piattaforme delle rivendicazioni, tutte prodotte in allegato al ricorso. Anche questa circostanza era pacifica, per non essere mai stata contestata dalla spa IVRI.

Il [REDACTED] deduceva altresì di essere iscritto alla Organizzazione Sindacale Uiltucs-Uil firmataria del CCNL Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata, sottoscritto anche dalle OOSS Filcams-CGIL, Fisascat-Cisl e dalle Organizzazioni Datoriali.

Ai sensi del sopra citato art. 144 la società convenuta aveva continuato, anche dopo la disdetta, a dare applicazione al contratto collettivo, senza tuttavia riconoscere alcun aumento o adeguamento retributivo successivamente alla data dell'1.1.2008.

Iniziate le trattative tra tutti i firmatari del contratto da rinnovare, queste poco dopo, per una spaccatura all'intero delle organizzazioni patronali, proseguivano su due tavoli di lavoro separati, ed in entrambi i tavoli sedevano oltre alla Uiltucs-Uil, anche la Filcams-CGIL e la Fisascat-Cisl. Le trattative per il rinnovo contrattuale si erano svolte secondo le regole fissate dall'accordo Governo-Sindacati del 22.1.2009, preceduto e seguito dall'accordo CISL-UIL e CONFCOMMERCIO del 17.12.2008 e da quello del 15.4.2009 tra CISL e UIL e CONFINDUSTRIA.

Esponesse ancora il [REDACTED] che con tali accordi le parti firmatarie avevano introdotto un nuovo sistema di regole e procedure della negoziazione collettiva, con la previsione di una durata triennale dei contratti e con l'obiettivo mirato della salvaguardia delle retribuzioni mediante l'introduzione di un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell'IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato

per i Paesi membri dell'Unione europea) in sostituzione del tasso di inflazione programmata.

Il [REDACTED] chiedeva, quindi, nel suo ricorso introduttivo in via principale la condanna della società IVRI all'adeguamento della sua retribuzione ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost. sulla base dell'indice IPCA.

In via subordinata il ricorrente chiedeva il riconoscimento ai sensi dell'art. 145 CCNL di categoria del pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale, con decorrenza dall'aprile 2009 (ossia dopo 3 mesi dalla scadenza del contratto) oppure in ulteriore subordine, dal 1.11.2009 (ossia dopo 3 mesi dalla presentazione della piattaforma contrattuale avvenuta il 24.7.2009).

2. Si costituiva nel giudizio di primo grado la società IVRI contestando la richiesta avanzata dal [REDACTED] di pagamento delle differenze retributive secondo gli indici IPCA; sosteneva che non era dovuta l'indennità di vacanza contrattuale e chiedeva altresì una pronuncia ai sensi art. 420 *bis* c.p.c..

3. Nelle more del giudizio le parti sindacali approvavano l'ipotesi di accordo per il rinnovo del c.c.n.l. che conteneva il riconoscimento di una somma *una tantum* a favore dei dipendenti a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

All'udienza del 14.2.2013 il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione, e quindi pronunciava sentenza parziale *ex art. 420 bis* c.p.c. con cui riconosceva che l'accordo quadro del 2009 non era entrato ancora in vigore per quel che riguardava l'applicabilità dell'indice IPCA; che il cit. art. 145 del CCNL 1° maggio 2004 per i dipendenti da istituti di vigilanza continuava ad avere effetto dopo la scadenza di tale contratto; che l'indennità di vacanza contrattuale decorreva dal 1° novembre 2009; che il periodo coperto dall'indennità di vacanza contrattuale cessava il 31 gennaio 2013; che l'ipotesi di accordo del 22 gennaio 2013 era illegittima nella parte in cui prevedeva la corresponsione di una somma *una tantum* a copertura dell'intero periodo di vacanza contrattuale in misura inferiore rispetto alle differenze retributive maturate dai lavoratori applicando l'indennità di vacanza contrattuale *ex art. 145* CCNL 2004-2008 dal 1 novembre 2009 al 22 gennaio 2013, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria.

4. Per la cassazione della citata sentenza del Tribunale di Torino ha proposto ricorso la società IVRI con atto notificato in data 12.4.2013.

Resiste con controricorso la parte intimata che ha anche proposto ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale è articolato in due motivi.

Con il primo motivo la società ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nonché la violazione falsa applicazione degli artt. 144 e 145 del contratto collettivo nazionale per il settore della vigilanza privata 2004-2008. Richiama in particolare l'accordo quadro del 22 gennaio 2009, seguito dall'accordo interconfederale del 15 aprile 2009 per le imprese aderenti alla Confindustria. A sèguito di tali due accordi il protocollo del luglio 1993 è stato abrogato direttamente e con effetto immediato, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata. Né tale interpretazione dei due accordi (quanto all'effetto abrogativo del precedente accordo del 1993) è messa in dubbio dal fatto che il nuovo meccanismo di rivalutazione non fosse immediatamente operante, ma la sua applicabilità fosse rinviata al momento del rinnovo contrattuale. Pertanto non sussisteva il diritto del dipendente all'indennità di vacanza contrattuale dal 1° novembre 2009 al 22 gennaio 2013, come ritenuto dalla sentenza impugnata.

Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia parimenti vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 144 e 145 del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro del settore della vigilanza privata nonché dell'accordo di rinnovo dello stesso contratto collettivo. Contesta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui l'indennità di vacanza contrattuale maturerebbe mese per mese. Invece è lo stesso art. 145 citato a prevedere che tempi e modalità di cessazione dell'indennità di vacanza contrattuale sarebbero stati definiti in sede di rinnovo del contratto collettivo, che poteva legittimamente essere peggiorativo. Pertanto la previsione di una somma *una tantum* di euro 450 per il periodo di vacanza contrattuale, così come stabilito dall'accordo del 22 gennaio 2013, non poteva ritenersi - come invece ritenuto il tribunale di Torino - illegittima. Infatti alle parti sociali è consentito modificare in senso peggiorativo la disciplina contrattuale in sede di rinnovo.

2. Il ricorrente incidentale, nel suo ricorso articolato in due motivi, lamenta innanzitutto il mancato riconoscimento del diritto alla retribuzione sufficiente dopo la scadenza del contratto collettivo al 31 dicembre 2008. L'insufficienza della retribuzione conseguiva al fatto che il contratto collettivo non veniva rinnovato e non lo sarebbe stato per cinque anni. In particolare il ricorrente deduce di non aver chiesto l'applicazione del nuovo meccanismo di rivalutazione delle retribuzioni quale

previsto dagli accordi del 2009, ma di avere indicato tale meccanismo come mero parametro per determinare la retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.

Con il secondo motivo il ricorrente incidentale deduce che l'ipotesi di accordo del 2013 non poteva vincolarlo perché non iscritto a un'associazione sindacale firmatarie dell'accordo stesso.

3. I giudizi promossi con ricorso principale e con ricorso incidentale vanno riuniti avendo ad oggetto la medesima pronuncia impugnata.

4. Il ricorso principale – i cui motivi vanno esaminati distintamente – è fondato nel suo secondo motivo, mentre è infondato il primo motivo.

Invece il ricorso incidentale è inammissibile.

5. Giova innanzi tutto premettere che la sentenza impugnata in quanto pronunciata ai sensi dell'art. 420 *bis* c.p.c. appartiene alla fattispecie prevista da tale norma che ne ha fissato rigidamente il contenuto ponendolo a presupposto dello speciale regime processuale che ne consegue: essa ha unicamente ad oggetto l'interpretazione ovvero l'efficacia o la validità di disposizioni della contrattazione collettiva nazionale. Si tratta di una pronuncia meramente interpretativa in senso lato (ossia comprensiva dei profili di efficacia e validità della disposizione interpretata).

Pur così circoscritto il suo contenuto, non di meno il giudice di primo grado - non anche quello d'appello (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2007, n. 3770, ed altre successive conformi) - nella adottare questo particolare tipo di pronuncia può essere chiamato ad affrontare questioni preliminari che attengono alla rilevanza della questione interpretativa. Ma il fatto che il giudice di primo grado, nella adottare l'interpretazione della norma collettiva applicabile nel giudizio, affronti e prenda posizione, allo stato degli atti, su questioni preliminari non amplia l'oggetto ed il contenuto della pronuncia interpretativa. Tale delibazione delle questioni preliminari riguarda solo il profilo della rilevanza della questione interpretativa come condizione di ammissibilità del ricorso alla sentenza interpretativa *ex* art. 420 *bis* c.p.c., dovendo invece escludersi che il giudice si pronunci definitivamente su tali questioni ogni qual volta egli, sulla questione interpretativa, adotti una sentenza ai sensi dell'art. 420 *bis* c.p.c..

Si tratta in sostanza di un canone processuale analogo a quello che governa l'ordinanza di rimessione, da parte del giudice comune alla Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953. Può parimenti accadere che il giudice rimettente debba esaminare questioni

pregiudiziali o preliminari rispetto alla questione di costituzionalità, ma la delibazione che delle stesse fa il giudice è finalizzata solo a verificare (e motivare) la rilevanza della questione di costituzionalità. La stessa Corte costituzionale valuta la correttezza di tale delibazione solo in termini di plausibilità ed al fine di verificare l'ammissibilità della questione di costituzionalità sotto il profilo della rilevanza.

Analogamente il giudice di primo grado che decida una questione interpretativa ai sensi dell'art. 420 *bis* c.p.c. può delibare questioni preliminari allo stato degli atti al solo fine di verificare (e motivare) la rilevanza della questione interpretativa decisa che costituisce presupposto di ammissibilità della sentenza interpretativa.

Si tratta quindi di una delibazione sommaria che è inidonea a formare alcun giudicato interno e che questa Corte, investita con ricorso per cassazione avverso la sentenza interpretativa, può sindacare solo al fine di accertare, o escludere, l'ammissibilità del ricorso diretto quale conseguenza dell'ammissibilità, o no, della sentenza interpretativa. Solo per la giurisdizione in passato si è ritenuto che comunque si formi il giudicato implicito (Cass., sez. un., 19 ottobre 2006, n. 22427); pronuncia questa da cui però sembra prendere le distanze Cass., sez. un., 10 novembre 2010, n. 22799. Quanto alle questioni di merito invece Cass., sez. lav., 28 aprile 2014, n. 9343 - nel ritenere che la sentenza interpretativa *ex art. 64* d.lgs. n. 165 del 2001, e quindi anche quella *ex art. 420 bis* c.p.c., implica che la questione abbia carattere seriale - ha escluso che essa concerna posizioni individuali in cui l'interpretazione delle norme contrattuali presupponga la decisione di questioni di merito. In realtà - deve qui precisarsi e ribadirsi - non è precluso al giudice di primo grado che intenda adottare una pronuncia interpretativa *ex art. 420 bis* c.p.c. (o *ex art. 64* d.lgs. n. 165 del 2001) l'esame di questioni preliminari, di rito o di merito, ma lo fa al limitato fine di avvalorare la rilevanza della questione interpretativa, questa si esaminata e decisa a cognizione piena e con idoneità a formare giudicato.

In proposito questa Corte (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2007, n. 3770, cit.) ha affermato che il presupposto per l'operatività di questo nuovo istituto processuale (la sentenza interpretativa *ex art. 420 bis* c.p.c.) è che la controversia devoluta alla cognizione del giudice di merito ponga una questione interpretativa - ovvero sull'efficacia o validità della contrattazione collettiva nazionale - che sia rilevante nel giudizio e di non agevole soluzione, potendo mutuarsi quanto affermato dalla Corte costituzionale (ord. n. 233 del 2002), che, in riferimento al citato art. 64 d.lgs. n. 165 del 2005, ha affermato che «presupposto per l'applicazione della procedura in

esame è, come evidente, l'esistenza di un reale dubbio interpretativo, concernente la clausola contrattuale della quale il giudice deve fare applicazione nella controversia». Anche la procedura prevista dall'art. 420 *bis* c.p.c. in esame può quindi essere utilizzata solo nei casi in cui la clausola contrattuale possa prestarsi a diverse e contrastanti letture interpretative (oppure sia sospettabile di nullità o inefficacia) e - può aggiungersi - sempre che tale questione interpretativa sia rilevante, nel senso che non ci siano, allo stato degli atti, profili pregiudiziali o preliminari che manifestamente consentano una definizione della lite senza che sia decisa la questione interpretativa.

Cfr. anche Cass., sez. lav., 21 settembre 2007, n. 19560, che ha precisato che l'applicazione dell'art. 420 *bis* cod. proc. civ. in materia di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi, non è impedita dalla circostanza che la pregiudiziale sulla portata della disciplina collettiva si accompagni, o meno, ad altre questioni, pregiudiziali, preliminari o che si presentino come logicamente antecedenti alla decisione finale, essendo richiesto unicamente che la suddetta pregiudiziale riguardi l'efficacia, la validità ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi e che sia suscettibile di sfociare in una soluzione definitiva e potenzialmente generale della questione posta, rimuovendo una situazione di incertezza attraverso uno strumento processuale volto a provocare una pronuncia tendenzialmente capace di "vincolare" - in realtà, di orientare - tutti i giudici investiti, anche in futuro, della medesima questione. Manca infatti - deve qui precisarsi - per i giudici diversi da quello che ha pronunciato la sentenza *ex art.* 420 *bis* c.p.c. un vero e proprio vincolo interpretativo, che del resto non sarebbe compatibile con il precetto dell'art. 101, secondo comma, Cost. che vuole i giudici essere soggetti soltanto alla legge.

Nella specie il fatto che il lavoratore originario ricorrente aderisse, o no, alle associazioni sindacali che hanno stipulato la normativa contrattuale oggetto di interpretazione appartiene appunto a queste questioni preliminari. Il giudice di primo grado, con valutazione plausibile, la cui correttezza non è oggetto e non può essere oggetto del ricorso, ha ritenuto che la normativa contrattuale in questione possa essere applicabile al ricorrente, anche se affiliato ad un'associazione sindacale che non aveva sottoscritto tutti gli accordi di cui si dibatte. La plausibilità di questo presupposto - che non costituisce accertamento a cognizione piena - assicura la rilevanza della questione interpretativa dell'ipotesi di accordo del 22 gennaio 2013,

affrontata dal tribunale e risolta - questa sì con accertamento idoneo a formare giudicato - con sentenza *ex art. 420 bis c.p.c.*.

Come corollario dei principi esposti, deve aggiungersi che non può escludersi - ma non è questo il caso - che il giudice di primo grado - invece di limitarsi alla delibazione delle questioni pregiudiziali o preliminari al fine della rilevanza della questione interpretativa - in concreto si pronunci con cognizione piena su una questione pregiudiziale o preliminare; in tale evenienza ciò non consentirebbe più di identificare una pronuncia resa ai sensi dell'*art. 420 bis c.p.c.* con conseguente inammissibilità del ricorso diretto per cassazione. In proposito - con riferimento ai profili di merito - Cass., sez. lav., 24 settembre 2010, n. 20238, ha precisato che la sentenza emessa nel procedimento di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali ai sensi dell'*art. 420 bis cod. proc. civ.* non è suscettibile a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione ove sia stato deciso anche il merito della domanda.

6. Passando al merito della questione interpretativa deve premettersi che l'indennità di vacanza contrattuale è un elemento provvisorio della retribuzione previsto dal Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993, al fine di tutelare i lavoratori nel caso di ritardi nella stipula dei rinnovi contrattuali e riprodotta in numerosi contratti collettivi successivi.

In attuazione di tale accordo l'articolo 145 c.c.n.l. del 2 maggio 2006, applicabile al rapporto di lavoro in questione, aveva recepito l'*art. 2, comma 5, del protocollo del 23 luglio 1993* il quale appunto aveva introdotto l'indennità di vacanza contrattuale prevedendo: «Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l. ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori».

La contrattazione aveva quindi previsto un elemento provvisorio della retribuzione (pari al 30% del tasso di inflazione programmato applicati i minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza) dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l.; ciò a partire dal mese successivo (quarto mese dalla scadenza), ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme se successiva; importo elevato al 50% dell'inflazione programmata dopo sei mesi di vacanza contrattuale.

Successivamente però l'accordo quadro del 22 gennaio 2009 e l'accordo interconfederale del 15 aprile 2009 hanno individuato, in sostituzione del tasso di inflazione programmata, un nuovo indice costruito sulla base del cosiddetto IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione europea); tale nuovo indice di adeguamento della retribuzione era destinato a trovare applicazione solo con riferimento ai contratti collettivi successivi agli accordi medesimi sicché l'art. 145 cit. - come correttamente ha ritenuto il tribunale - non può ritenersi immediatamente abrogato in forza delle disposizioni di cui agli accordi del 22 gennaio e del 15 aprile 2009.

E' solo con il nuovo contratto collettivo, sottoscritto in data 22 gennaio 2013 e ratificato in data 8 aprile 2013, che viene diversamente disciplinata l'erogazione di tale indennità. In particolare l'accordo del 22 gennaio 2013, trasfuso nell'art. 142 c.c.n.l., che è la disposizione in ordine alla quale le parti maggiormente hanno dibattuto, stabilisce che le parti, nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di crisi, nella quale versa tuttora l'economia del paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano non di meno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e compatibile. In relazione a ciò, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 gennaio 2009 - 31 gennaio 2013), le parti concordano che verrà corrisposta, a tutti i dipendenti in forza alla data del 1 febbraio 2013, una somma a titolo di *una tantum* del complessivo importo di € 450 da erogarsi con le seguenti modalità: € 150 al 1 febbraio 2013, € 150 al 1 febbraio 2014, € 150 al 1 febbraio 2015 [...]. Le parti si danno altresì reciprocamente atto che con la corresponsione della suddetta somma, unitamente agli incrementi retributivi deliberati, con il rinnovo del presente C.C.N.L., hanno inteso dare una risposta alle aspettative dei lavoratori, adeguate compatibilmente con la suddetta situazione di crisi. L'*una tantum* di cui sopra, unitamente agli incrementi contrattuali concordati.

assorbono fino a concorrenza somme eventualmente già erogate, a qualsiasi titolo, in relazione al periodo di vacanza contrattuale o al presente rinnovo.

7. Ciò premesso, può innanzi tutto considerarsi, nel merito delle questioni interpretative poste e risolte dall'impugnata pronuncia del tribunale di Torino, che la prima affermazione fatta dalla sentenza impugnata appare corretta: ritiene il tribunale che l'accordo quadro 22 gennaio 2009 non era ancora entrato in vigore *in parte qua* nel periodo di vacanza contrattuale in questione atteso che l'operatività del nuovo meccanismo di calcolo della perequazione retributiva (IPCA) era espressamente subordinato (e pertanto rinviato) al successivo rinnovo contrattuale, quindi nella specie al rinnovo del 2013. L'inequivoco dato testuale della disposizione contrattuale non consente una diversa interpretazione.

Conseguentemente anche la seconda affermazione fatta dal tribunale appare corretta. L'art. 145 del contratto collettivo nazionale ha continuato a prevedere all'art. 145 l'indennità di vacanza contrattuale; previsione questa che non poteva dirsi abrogata dall'accordo quadro del 2009. Quindi l'indennità di vacanza contrattuale effettivamente decorreva - come ritiene il tribunale - fino al rinnovo del contratto collettivo nel 2013 (quindi fino al 31 gennaio 2013).

Connessa e conseguenziale è anche la terza affermazione del tribunale, quanto al periodo in cui decorreva l'indennità di vacanza contrattuale, affermazione che è parimenti condivisibile. Esso decorre fino al 31 gennaio 2013, data in cui cessa la situazione di vacanza contrattuale. È lo stesso contratto collettivo del 2013, all'art. 142, a specificare che la durata della vacanza contrattuale è appunto quella decorrente dal 1° gennaio 2009 al 31 gennaio 2013.

Quindi il nuovo meccanismo di perequazione retributiva in ragione dell'incidenza della svalutazione monetaria mediante l'indice IPCA non trovava immediata applicazione al momento dell'accordo del 2009 che *in parte qua* poteva considerarsi come meramente programmatico. Tale accordo non faceva venir meno l'applicabilità perdurante dell'art. 145 del (all'epoca vigente) contratto collettivo. Quindi i dipendenti della società ricorrente, anche dopo l'accordo del 2009, continuavano ad aver diritto all'indennità di vacanza contrattuale, tenendo conto che il periodo di questa attribuzione patrimoniale coincide appunto con la vacanza contrattuale fino al 31 gennaio 2013.

Pertanto le censure mosse dalla società con il primo motivo di ricorso sono infondate.

8. Non condivisibile è invece l'affermazione ulteriore della sentenza impugnata che sotto questo profilo è censurata con il secondo motivo di ricorso. Ritiene il tribunale che la previsione nella ipotesi di accordo contrattuale del 22 gennaio 2013 (art. 142 c.c.n.l. 8 aprile 2013) di una somma *una tantum* per coprire il periodo di vacanza contrattuale sia da valutarsi come illegittima perché determina un'attribuzione patrimoniale quantitativamente inferiore per i lavoratori rispetto a quella che discendeva dall'applicazione dell'art. 145 citato. In sostanza - ha ritenuto il tribunale - il credito dei lavoratori si era consolidato e l'accordo del 2013 non poteva incidere su questi che erano da considerare come diritti quesiti.

In realtà non c'è un vero e proprio diritto quesito.

L'art. 145 cit., nel riferirsi all'indennità di vacanza contrattuale, la qualifica espressamente come "elemento provvisorio"; ciò che evoca appunto la possibilità di una diversa regolamentazione contrattuale. Inoltre ha previsto espressamente che le parti contrattuali in sede di accordo di rinnovo del c.c.n.l. avrebbero definito tempi e modalità di cessazione dell'indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata; ciò che accentua il carattere provvisorio di tale indennità, suscettibile di successiva regolamentazione definitiva in sede di rinnovo contrattuale.

Anche l'accordo interconfederale del 1993 faceva riferimento ad un "elemento provvisorio della retribuzione" destinato a tutelare i lavoratori nei confronti delle dinamiche inflazionistiche nelle more del rinnovo del contratto.

Ma è proprio la natura provvisoria - a titolo di acconto - di questa attribuzione patrimoniale che esclude che essa si consolidi nella forma di un diritto quesito e resista alla regolamentazione che la rinnovata contrattazione collettiva faccia in un quadro più ampio di nuova disciplina del trattamento economico. Il nuovo contratto collettivo, poi stipulato, in vista (ed in attesa) del quale l'indennità di vacanza contrattuale era prevista, ben può adottare una diversa regolamentazione sia attraverso l'erogazione di miglioramenti salariali con effetto retroattivo, sia con una diversa e nuova disciplina del trattamento economico.

E' quindi insita nella stessa natura provvisoria e contingente dell'indennità di vacanza contrattuale la possibilità per il successivo contratto rinnovato di regolamentare meglio la sorte di tale indennità. In sostanza si tratta di un mero anticipo, suscettibile di una definitiva disciplina al momento del rinnovo contrattuale.

In proposito questa Corte (Cass., sez. lav., 15 aprile 2014, n. 8803 ha affermato che "l'indennità di vacanza costituisce quindi un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima

dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti."

Se si tratta di un'"anticipazione", non è possibile neppure porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo perché questa è l'unica che si salda a quella del precedente contratto collettivo schermando la regolamentazione provvisoria dell'indennità di vacanza contrattuale.

Mette conto osservare che anche nel lavoro pubblico contrattualizzato - che parimenti prevede un'attribuzione patrimoniale analoga - l'art. 47bis del d.lgs 165/2001 - nel disporre che in caso di mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, una "copertura economica" che costituisce appunto nel pubblico impiego contrattualizzato l'indennità di vacanza contrattuale - definisce la stessa come "anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale". Vi è quindi parimenti un'espressa qualificazione dell'attribuzione patrimoniale come erogata a titolo di "anticipazione" rispetto alla nuova regolamentazione contrattuale del trattamento economico.

In conclusione le parti sociali rimangono libere di regolare diversamente la materia del trattamento economico anche con riferimento al periodo di vacanza contrattuale che precede il rinnovo contrattuale, in ipotesi prevedendo - come nella specie - l'attribuzione di somme *una tantum* unitamente ad una nuova disciplina del trattamento retributivo; sicché non sussiste la ragione di illegittimità della disposizione contrattuale ritenuta dal tribunale.

9. Il ricorso incidentale è inammissibile perché non riguarda la interpretazione della normativa contrattuale ma invoca l'applicazione del principio della retribuzione proporzionata e sufficiente che discende direttamente dall'art. 36 Cost..

È vero che su questo il tribunale si è pronunciato ritenendo che la pretesa del dipendente non fosse fondata e quindi è passato a esaminare l'interpretazione dell'art. 145 citato. Ma questa valutazione del tribunale riguarda la mera rilevanza della questione interpretativa, che è quella affrontata e risolta dal tribunale. Non può invece ritenersi che la sentenza contenga anche un rigetto nel merito della pretesa del ricorrente alla retribuzione proporzionata e sufficiente perché non compatibile con l'adozione di una sentenza *ex art. 420 bis c.p.c.*

Parimenti inammissibile - per quanto sopra argomentato *sub* 5 - è il profilo di censura che attiene all'applicabilità al [REDACTED] della ipotesi di accordo contrattuale del 22 gennaio 2013 per non essere egli affiliato ad una delle associazioni sindacali firmatarie dell'accordo.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-*quater* - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

10. Va quindi accolto il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; va cassata, nei limiti del motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, al tribunale di Torino.


PER QUESTI MOTIVI

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa, nei limiti del motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Torino.

Dichiara la sussistenza, quanto al ricorso incidentale, dei presupposti per l'applicazione del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, nel testo modificato dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2013.

Così deciso in Roma il 6 marzo 2014

Il Consigliere

(Giovanni Amoroso)


Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, ... 25 GIU ... 2014

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

